

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per

- **il Sig. Gabriele Nicosia**, nato a Vittoria (RG) il 30.12.1982 (C.F. NCSGRL82T30M088I), ivi residente alla Via Ruggero Settimo, n. 135, rapp.to e difeso, per mandato a margine del presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Mario Buonaiuto (C.F. BNTMRA76P25F839G) ed Alessandra Conserva (C.F. CNSLSN77D45E506Q), ed elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, Piazza Crati, n. 20 (pec per comunicazioni e notificazioni: **mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legal-mail.it; alessandraconserva@ordineavvocatiroma.org**; fax: **06/60513322**)

- PARTE RICORRENTE -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
- **l'Ufficio scolastico provinciale di Roma**, in persona del Dirigente *pro-tempore*

- PARTI RESISTENTI -

E, ove necessario,

- Tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di I fascia per la Provincia di Roma - a.s. 2023/24 - sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria), con un punteggio compreso tra 93 e 117, quali eventuali

- CONTROINTERESSATI -

Oggetto: Personale docente a tempo determinato - Accertamento del diritto del

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto Sig. Gabriele Nicosia delego a rappresentarmi e difendermi nel corso del presente giudizio, in ogni fase e grado, anche di reclamo, gli Avv.ti Mario Buonaiuto ed Alessandra Conserva, anche disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di proporre istanze e reclami, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, conciliare e transigere, farsi sostituire da altri avvocati, avendo sin d'ora per rato e fermo il loro operato.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016, autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del mandato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, Piazza Crati, n. 20.

Sig. Gabriele Nicosia

V° per autentica

Avv. Mario Buonaiuto

Avv. Alessandra Conserva

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

ricorrente al riconoscimento di punti 117 anziché 93 nella classe di concorso EEEE (scuola primaria). Disapplicazione dei Decreti n. 25674 del 3.8.2023 e n. 28372 dell'1.9.2023 dell'USP Roma e relativi allegati, nonché di tutti gli atti a questi collegati e conseguenti.

* * *

PREMESSO CHE

1) Il prof. Gabriele Nicosia è docente precario per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) in possesso dei seguenti titoli:

- (i) Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati, conseguiti entro l'a.s. 2001/02 presso l'Istituto Magistrale Giuseppe Mazzini di Vittoria;
- (ii) Laurea Nuovo ordinamento magistrale, LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo, conseguita il 24.1.2014 presso l'Università La Sapienza di Roma.

2) Il ricorrente ha presentato presso la Provincia di Roma la domanda d'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'Ordinanza Ministeriale 112/22 per il biennio 2022/24, classe di concorso EEEE (primaria), dichiarando i suindicati titoli ed i seguenti servizi (doc. 1):

- (i) Diploma magistrale con voto 67/100, da valutare **11 punti** in base alla tabella 1 allegata all'OM 112/22;
- (ii) Laurea Nuovo ordinamento magistrale da valutare **6 punti** in base alla tabella 1 allegata all'OM 112/22;
- (iii) Servizi dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2021/22, da valutare **100 punti** in base alla tabella 1 allegata all'OM 112/22,

richiedendo, quindi, la valutazione di **punti 117** (11+6+100).

3) Il 30.8.2022 l'USP Roma ha pubblicato (doc. 2) le graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2022/23, in cui l'istante è risultato in posizione n. 2519 con punti 117

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

(doc. 3).

A seguito di tale inserimento, in data 12.9.2022 il sig. Nicosia ha preso servizio presso l'IC Bruno Munari - "Walt Disney" di Roma.

4) Il Dirigente di tale istituto ha proceduto, ai sensi dell'art. 8 OM 112/22, alla verifica dei titoli dichiarati. All'esito positivo delle verifiche, ***"CONSTATATA la corrispondenza documentale di quanto dichiarato dall'interessato e l'esattezza del punteggio attribuitogli"*** è stato convalidato, con provvedimento 4282/U del 16.6.2023 (doc. 4), **il punteggio di 117 punti.**

5) In data 28.7.2023, il sig. Nicosia ha presentato domanda di supplenza (doc. 5).

In data 3.8.2023 l'USP Roma ha pubblicato, con decreto n. 25674 (doc. 6), le Graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2023/24 (doc. 7); tali graduatorie, considerato che esse vengono aggiornate con cadenza biennale (2020, 2022, 2024), nell'anno "intermedio" dovrebbero (*rectius*, avrebbero dovuto) essere identiche a quelle pubblicate in data 30.8.2022, salvo rettifiche di specifici errori.

Il prof. Nicosia, pertanto, avrebbe dovuto vedersi confermato il punteggio di 117 punti. Ciononostante, il detto decreto ha assegnato all'odierno ricorrente **solo 93 punti** (11 punti per il titolo di accesso, 6 punti per altri titoli culturali, 76, e non più 100, punti per i servizi svolti).

6) Con pec del 17.8.2023, a firma dell'avv. Conserva (doc. 8), rilevato l'evidentissimo errore materiale, si è chiesta la rettifica del punteggio.

Tale diffida non solo è rimasta inevasa ma, con decreto dell'1.9.2023 (doc. 9), l'USP Roma, ignorandola del tutto, *"visti i provvedimenti di convalida dei punteggi [sic!] degli aspiranti presenti in graduatoria a seguito dell'attività di verifica delle GPS operata dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 8, co. 7 e ss, dell'OM n. 6 maggio 2022, n.*

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

112, adottati da questo Ufficio”, ha ripubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per l’a.s. 2023/2024 (doc. 10), a suo dire “rettificate” (!), **senza tuttavia correggere l’evidente errore** relativo alla posizione dell’odierno ricorrente.

Tanto premesso, per la tutela cautelare delle legittime prerogative del Prof. Gabriele Nicosia ad essere inserito nelle G.P.S. - I fascia - classe di concorso EEEE (scuola primaria) - Provincia di Roma - biennio 2022/2024, col corretto punteggio pari a 117 punti, si rende necessario instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi in oggetto, con conseguente ricollocazione del ricorrente nella posizione corretta in graduatoria.

Il presente ricorso è, come vedremo qui di seguito, chiaramente assistito dai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ed è finalizzato ad anticipare gli effetti della domanda di merito, che il ricorrente proporrà nell’eventuale giudizio ordinario, ossia la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’esatto punteggio, come sopra determinato e validato, nonché l’eventuale risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa della condotta del Ministero.

La giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di questione inerente alla posizione all’interno di una graduatoria in assenza dell’esplicazione, da parte della P.A., di attività “pubblicistica” caratterizzata da discrezionalità amministrativa.

In fattispecie analoghe si è affermato, ad es., che *“Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il mancato inserimento di un insegnante nelle graduatorie di circolo e di istituto finalizzate all’attribuzione di supplenze temporanee. Nel nuovo assetto contrattualizzato del p.i., il datore di lavoro pubblico, specie in materia di contratti a tempo determinato, dismette i panni dell’autorità non appena cessa di esercitare concretamente la discrezionalità; da quel momento, il datore di lavoro pubblico agisce iure privatorum e nessun residuo di*

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

«autorità» impedisce il sindacato del giudice ordinario” (Trib. Taranto, Sez. lavoro, 7.2.2002, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>).

Nessun dubbio che, in casi analoghi a quello in questione, la giurisdizione sia del G.O., si vedano Trib. Roma, Sez. Lav., 10.2.2023, n. 1463 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14.6.2022, n. 1554 (entrambe in www.dejure.it).

Nello stesso senso, Cass. SS.UU. 23.11.2000, n. 1203, secondo cui spetta alla giurisdizione ordinaria la lite avente ad oggetto l'inserimento in una graduatoria finalizzata all'individuazione dei destinatari di proposte di contratti di lavoro qualora tale graduatoria sia formata in virtù di **criteri fissi e prestabiliti** in ordine ai quali l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale di valutazione. Analogamente, Tar Abruzzo, 7.12.2001, n. 1187 (in *Foro amm.*, 2001, 2756), che in una controversia avente ad oggetto la “formazione” di una graduatoria ha riconosciuto la giurisdizione del G.O.

I. SUL FUMUS BONI IURIS: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL RICORRENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 8, O.M. 112/22. VIOLAZIONE DEL PUNTO C) DI CUI ALLA TABELLA 1 ALLEGATA ALL'O.M. 112/22.

La pretesa azionata dal Prof. Nicosia con il presente ricorso riposa su norme, principi e dati di fatto incontrovertibili, del tutto immotivatamente disattesi da parte del Ministero. Come visto, in ragione degli indicati titoli di cui al doc. 1, il sig. Nicosia ha maturato 117 punti, come già correttamente valutato dall'Amministrazione con decreto del 30.8.2022 (docc. 2-3) e con decreto di “convalida” del 16.6.2023 (doc. 4).

In base a quest'ultimo provvedimento, ***“EFFETTUATI i controlli previsti dall'art. 8 “Valutazione dei titoli” commi 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 06.5.2022 n. 112 [...], “CONSTATATA la corrispondenza documentale di quanto dichiarato dall'interessato e l'esattezza del punteggio attribuitogli” è stato convalidato il punteggio di 117 punti.***

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

Ora, secondo il detto art. 8, co. 8, “*All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. **I titoli si intendono definitivamente validati** e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL22/2020.*”.

In altri termini, dopo la procedura di validazione, il punteggio assegnato, ormai cristallizzato, è intoccabile, salvo casi eccezionali che non ricorrono tuttavia nella fattispecie. Pare opportuno sottolineare che quanto chiaramente previsto nella detta norma non è avvenuto. Ed infatti, nonostante la definitiva validazione effettuata dal Dirigente dell’IC Munari di Roma (doc. 4) e nonostante non vi siano motivi di rideterminazione del punteggio, il ricorrente si è ritrovato con l’illegittima decurtazione di ben 24 punti relativamente ai servizi svolti.

Pertanto, ciò che stupisce è che in nessuna occasione, né in alcuna sede il Ministero ha indicato le presunte ragioni a sostegno della riduzione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito (si v. per tutte Trib. Lanciano, Sez. lav., 15.11.2021, n. 49, in www.dejure.it), “*le uniche ipotesi in cui può legittimamente configurarsi un provvedimento che esclude la validità giuridica del servizio già prestato (con conseguente venir meno del diritto al relativo punteggio) sono l’aver espletato il servizio in assenza del necessario titolo di studio oppure sulla base di dichiarazioni mendaci*”: **ipotesi che non ricorrono certamente nel caso di specie.**

È evidente, pertanto, il grave errore in cui è incorsa l’Amministrazione, di cui va ordinata l’immediata rettifica.

Solo per scrupolo si evidenzia che, in base al punto C della Tabella 1 allegata

all'Ordinanza Ministeriale 112/22 (docc. 11-12), il punteggio per i servizi svolti e regolarmente dichiarati dal sig. Nicosia è 100, come da apposito dettagliato elenco (doc. 13).

II. SUL PERICULUM IN MORA.

Quanto all'ulteriore requisito del *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio imminente che subirebbe il ricorrente, docente precario, è irreparabile, atteso che gli effetti lesivi ricadrebbero su diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, quali

- (i) **il diritto al lavoro ed alla retribuzione**, che trovano precipua tutela nell'art. 36 Cost.;
- (ii) **il diritto alla formazione professionale ed al giusto riconoscimento della propria posizione lavorativa.**

Solo l'immediato inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per la classe di concorso EEEE, col punteggio corretto ed in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico 2023/24, può consentirgli di ottenere un incarico lavorativo idoneo al suo *curriculum* e così una (giusta) retribuzione.

A causa del mancato conferimento di incarichi ovvero di incarichi non parametrati alla propria posizione o con destinazioni "scomode", il ricorrente riceverebbe un danno grave ed irreparabile, non altrimenti risarcibile, connesso alle **aspettative economiche, di crescita professionale e di sviluppo di carriera nonché alla qualità della propria vita.**

Più precisamente, il sig. Nicosia, a causa dell'inclusione nelle GPS con un punteggio decurtato di 24 punti, rischia di non esser chiamato a svolgere supplenze sulla classe di concorso EEEE per tutto il 2023/24 e comunque per gli anni successivi.

Solo una tutela cautelare – che non può attendere i tempi di un ordinario giudizio di merito – e così l'immediato reinserimento del Prof. Nicosia nelle G.P.S. di I fascia valevoli per la Provincia di Roma – sulla ridetta classe di concorso EEEE nella posizione

e con il punteggio di spettanza, può evitare il pregiudizio descritto, consentendo al ricorrente di mantenere lo *status* lavorativo e professionale acquisito con sacrificio sino ad oggi.

Nel senso che l'illegittimo mancato conferimento di una supplenza dà titolo al docente leso di ottenere una tutela urgente dato che *“il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe automaticamente la perdita del punteggio conseguibile all'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale deminutio acquisterebbe in vista della prossima tornata contrattuale; deminutio non riparabile per equivalente”*, si v. Trib. Taranto, Sez. lavoro, 7.2.2002; analogamente, Trib. Frosinone, Sez. lav., 11.2.2022, entrambe in *www.dejure.it*: *“Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che - alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale - il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.”*).

Anche secondo la dottrina (MISSERINI, *Tutela d'urgenza in materia di supplenze scolastiche*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2002) il mancato riconoscimento del punteggio conseguente all'attività di insegnamento non è riparabile per equivalente, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano l'attività d'insegnamento. Come noto, quest'ultima è organizzata in anni scolastici che non possono essere ripristinati ex post, dato che una volta che l'anno scolastico si è esaurito non è certo possibile procedere ad un nuovo

svolgimento dello stesso.

Non ha, infatti, efficacia di riparazione per equivalente “*un'attribuzione figurativa del punteggio*”, in assenza di un'effettiva attività di insegnamento, fonte di arricchimento e formazione professionale ed umana.

In tal modo si finirebbe col confliggere con i meccanismi di funzionamento propri dell'ordinamento scolastico. Gli insegnanti destinatari di supplenze scolastiche sono individuati attraverso l'utilizzazione di graduatorie che vengono periodicamente aggiornate. Il mancato riconoscimento in via d'urgenza del diritto a vedersi riconosciuto il corretto punteggio e, quindi, ad ottenere una supplenza parametrata alla propria posizione, con conseguente impossibilità di svolgere idonea attività di insegnamento e di vedersi riconosciuto gli ulteriori relativi punti, impedisce l'aggiornamento del punteggio già posseduto dal docente. Ebbene tale mancato aggiornamento lo priva di nuove *chance* di lavoro, essendo evidente che lo stesso, proprio in considerazione del mancato avanzamento della propria posizione, si vedrà scavalcato da altri insegnanti inseriti nella stessa graduatoria (così, Pret. La Spezia 7.5.1999, in D.L. *Riv. crit. dir. lav.*, 2000, 407, in www.dejure.it).

A ciò si aggiunga che le graduatorie scolastiche sono del tutto sature, per cui il mancato riconoscimento anche di un solo punto, per tutto il tempo necessario per la conclusione di un giudizio a cognizione ordinaria, implicherebbe la perdita di numerose posizioni nelle graduatorie medesime.

Si ribadisce, infine, che la suddetta perdita di *chance* di lavoro non può certo essere ristorata dall'attribuzione figurativa del punteggio conseguente ad una conclusione positiva del giudizio di merito. Infatti, mentre tale attribuzione potrebbe, in ipotesi, compensare il mancato conseguimento di quell'incarico di supplenza in relazione al quale viene proposta la lite, la stessa non sarebbe mai in grado di rifondere il soggetto leso di quelle

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

possibilità lavorative - quali *altre* supplenze - che lo stesso avrà perso in conseguenza del mancato aggiornamento del proprio punteggio. Ciò anche in considerazione del fatto che non è possibile, nemmeno ricorrendo ad una *fictio iuris*, procedere ad una ripetizione delle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza i quali, come noto, ben possono essere rifiutati: come sarebbe possibile stabilire *ex post* – attraverso una ricostruzione fittizia delle operazioni di attribuzione delle supplenze relative agli anni scolastici successivi a quelli in cui è l'aspirante supplente è stato pretermesso, e svoltesi durante il giudizio di merito – se un altro docente, individuato quale destinatario di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato, avrebbe accettato o meno tale proposta?

In altre parole, diversamente argomentando, si avrebbe un c.d. effetto domino in sede di svolgimento del procedimento di attribuzione delle supplenze, in virtù del quale la situazione di ogni docente (quasi come fosse, appunto, un tassello del domino) va ad incidere sulla situazione di tutti gli altri docenti inseriti nella stessa graduatoria.

Alla luce delle evidenze di fatto e dei suesposti motivi, quindi, il Prof. Gabriele Nicosia, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'intestato Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé ed assegnato termine per notifica ai resistenti, Voglia emettere i provvedimenti di urgenza che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, per tutti i motivi sopra esposti,

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

1) previo accertamento e declaratoria (anche *incidenter tantum*) dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del Decreto n. 25674 del 3.8.2023 e del Decreto n. 28372 dell'1.9.2023 dell'USP Roma nonché delle relative graduatorie (docc. 6, 7, 9 e 10) e di ogni altro atto connesso e consequenziale, nonché previo accertamento dell'esatto punteggio maturato dal ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del Prof. Gabriele Nicosia ad essere inserito nelle G.P.S. - I fascia - classe di concorso EEEE (scuola primaria) - Provincia di Roma - biennio 2022/2024, col punteggio pari a 117;

2) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti (Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588; Ufficio scolastico regionale per il Lazio, C.F. 97248840585; Ufficio scolastico provinciale di Roma, C.F. 80190390585), ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere ogni consequenziale provvedimento, anche di rettifica, necessario o opportuno per il riconoscimento e la conferma del punteggio di 117 e l'esatto inserimento in graduatoria del Prof. Nicosia;

3) autorizzare, ove Codesto Giudice adito lo ritenga opportuno e, ove si ritengano controinteressati, la notifica *ex art. 151 c.p.c.* nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di I fascia per la Provincia di Roma - biennio 2022/24, classe di concorso EEEE (scuola primaria), con un punteggio compreso fra 93 e 117, mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet del M.I.M. e/o dell'USR Lazio - A.T. di Roma - e/o mediante ogni diversa modalità ritenuta più valida e tempestiva;

4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Con riserva di variare e aggiungere.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1) Istanza GPS aa. ss. 2022-23 - 2023-24;

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

- 2) Decreto 30.8.2022 n. 27991;
- 3) GPS 2022;
- 4) Determina del 16.6.2023;
- 5) Domanda supplenza annuale del 28.7.2023;
- 6) Decreto 3.8.2023 n. 25674;
- 7) GPS 2023;
- 8) Pec da avv. Conserva a USP Roma del 17.8.2023;
- 9) Decreto 1.9.2023 n. 28732;
- 10) GPS rettificata 1.9.2023;
- 11) Ordinanza Ministeriale del 6.5.2022 n. 112;
- 12) Allegati OM 112-22;
- 13) Elenco servizi;
- 14) Certificato di servizio;
- 15) Autocertificazione esenzione contributo.

PAROLE CHIAVE EX ART. 2, CO. 1, LETT. C), D.M. GIUSTIZIA 7.8.2023, N. 110

Le parole chiave afferenti al presente ricorso sono le seguenti: “pubblico impiego”, “contratti scuola”, “supplenti”, “graduatorie provinciali”, “rettifica errore punteggio”, “ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.”.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi del T.U. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego e che il ricorrente, in base all’art. 9-bis, co. 1, del medesimo T.U., è esentato dal pagamento del contributo unificato (doc. 15).

Roma, 5 settembre 2023

Avv. Mario Buonaiuto

Avv. Alessandra Conserva